

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO ALLO STABILIMENTO
TERMALE PITINUM THERMAE S.P.A. DI MACERATA FELTRIA DEL PIANO DI
PRESTAZIONI TERMALI PER GLI ANNI 2014 E 2015 - DEFINIZIONE
RAPPORTI ECONOMICI DEFINITIVI ANNO 2013.**

TRA

ASUR - AREA VASTA 1 DI FANO, P.IVA 02175860424 in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

PITINUM THERMAE S.P.A., con sede legale in Via Giuseppe Antimi, 18, 61023 Macerata Feltria - PU- P.Iva e Cod. Fiscale: 01157090414, nella persona del legale rappresentante Dott. Roberto Corbucci nato a Macerata Feltria il 20/10/1956 C.F. CRBRRT56R20E785I

per la stipula del seguente Piano delle Prestazioni da valere per gli anni 2014 e 2015

Premesso

- che, PITINUM THERMAE SPA è presente sul territorio della ASUR- Area Vasta n. 1, con stabilimento in Macerata Feltria (PU), Via G. Antimi n. 18, ed è in possesso dell’autorizzazione sanitaria nonché dell’accreditamento per l’erogazione di prestazioni termali ai sensi della L.R. n. 20/2000 art. 16, come da Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 47 SAN del 04/06/2013 - Codice Struttura 222222;
 - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione delle cure termali per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l’erogazione di prestazioni termali oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività degli stabilimenti termali privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
 - che, in particolare, si richiamano le disposizioni delle Delibere di Giunta Regione Marche n. 1065 del 22/09/2014 per quanto riguarda le prestazioni termali nel rispetto dell’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme;
- tutto ciò premesso, tra l’ASUR - Area Vasta n. 1 di Fano e lo Stabilimento termale, come sopra rappresentati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo Stabilimento Termale attraverso la propria struttura si impegna ad erogare prestazioni termali, in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambito delle altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta 1 e rendicontate ai fini della loro compensazione in ambito regionale, nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, approvato con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Lo stabilimento termale erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

La struttura dovrà osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di Giunta Regionale n. 1064 del 21/09/2004 e s.m.i.;

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo Stabilimento Termale che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente in materia, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni termali (file E);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo stabilimento termale osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una

loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo Stabilimento prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di assistenza termale, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso lo stabilimento trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014 e 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4

Controlli

I competenti Uffici dell'Area Vasta n. 1 potranno, in ogni momento e senza preavviso, effettuare i controlli sullo Stabilimento Termale ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 sede di Fano riconosce allo stabilimento termale una quota di prestazioni di assistenza termale a carico del Servizio Sanitario regionale sulla base dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 - 2015, recepito dalla DGRM n. 1065 del 22.09.2014, con i tetti di spesa sotto riportati:

- **Per l'anno 2013:** viene riconosciuto l'aggiornamento tariffario per la remunerazione delle prestazioni termali con decorrenza 01/07/2013 e un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 189.922,28 per

prestazioni rese a residenti nella Regione Marche e pari a € 80.209,65 per le prestazioni in mobilità attiva, per un budget complessivo per le prestazioni termali erogate sia ai residenti sia a non residenti pari a complessivi € 270.131,94.

- **Per gli anni 2014 e 2015:** si stabilisce un tetto annuo per prestazioni di assistenza termale rese a pazienti residenti nella Regione Marche in misura pari a Euro 190.724,54, mentre per le prestazioni erogate in mobilità attiva il valore economico viene fissato in € 81.144,44, con un fatturato complessivo riconoscibile per ciascun singolo anno pari a € 271.868,98.

Le tariffe applicate, sia per le prestazioni agli assistiti residenti nella regione Marche sia agli assistiti non residenti, sono quelle stabilite nell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 di cui all'Intesa espressa, ai sensi dell'art. 4 della L. 323/2000, dalla Conferenza Stato Regioni in data 05/12/2013, recepita con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

E' consentita la compensazione nell'ambito del budget tra attività per residenti ed attività in mobilità attiva, secondo quanto previsto nell'allegato B della suddetta DGRM n. 1065/2014 a cui si fa espresso richiamo.

Ulteriori compensazioni per eventuali produzioni di extra budget potranno essere riconosciuti a livello regionale tra gli stabilimenti termali, fino alla concorrenza del tetto di spesa complessivo regionale per gli stessi anni.

Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti da parte dello Stabilimento Termale daranno titolo all'Area Vasta ad ottenere l'emissione di nota di credito, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente.

- **Progettualità anno 2014 legate alla mobilità:** l'Area Vasta n. 1 si riserva di valutare a favore di Pitinum Thermae S.p.a. un ulteriore riconoscimento economico per progettualità legate alla mobilità, relativamente sia ad un eventuale incremento della mobilità attiva sia ad azioni mirate al recupero della mobilità passiva.

Il limite massimo che potrà essere riconosciuto nell'anno 2014 per incrementi di mobilità attiva è stabilito in € 10.000,00.

Il riconoscimento di tale importo è subordinato all'effettiva erogazione di ulteriori prestazioni per non residenti rispetto alla mobilità attiva

programmata nel 2014 (€ 81.144,44) documentata attraverso il flusso informativo specifico (File E).

Il limite massimo che potrà essere riconosciuto nell'anno 2014 per azioni di recupero della mobilità passiva è stabilito in € 3.000,00.

Il riconoscimento di tale importo incrementale è subordinato all'effettiva diminuzione della mobilità passiva rispetto al 2013, verificato a seguito delle scadenze legate alla mobilità sanitaria interregionale, di norma fissate nel mese di giugno dell'anno successivo (entro giugno 2015).

Qualora non si riscontrasse una effettiva diminuzione della mobilità passiva si riconoscerà fino ad un massimo del 70% del valore della produzione effettuata per questo progetto.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo Stabilimento Termale si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale redatta secondo il modello allegato alla DGRM n. 1065 del 22/09/2014;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate per cittadini residenti nella regione Marche, distinti per singola Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal flusso informativo File E come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione, nella misura di un dodicesimo del tetto di spesa sempre se la struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto.

In caso di ritardato pagamento dal 61° giorno decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore della struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di

confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte dello stabilimento termale, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Lo stabilimento termale si impegna alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file E) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, secondo le modalità impartite dal Ministero della Salute.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Lo stabilimento termale è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- Lo stabilimento termale raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART.8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa, saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le

stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo stabilimento termale, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo stabilimento termale garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo stabilimento termale assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo stabilimento termale medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere allo stabilimento termale e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART.10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura accreditata.


La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte del Direttore della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.


Il presente accordo deve considerarsi automaticamente adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li

Per l'ASUR - Area Vasta 1
Il Direttore di Area Vasta 1



Per Pitinum Thermae S.p.a.
Il Legale Rappresentante



ACCORDO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO AL CENTRO SALUTE ERBA VITA S.r.l. DI MONTE GRIMANO TERME DEL PIANO DI PRESTAZIONI TERMALI PER GLI ANNI 2014 E 2015 – DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI DEFINITIVI ANNO 2013.

TRA

ASUR – AREA VASTA 1 DI FANO, P.IVA 02175860424 in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

CENTRO SALUTE ERBA VITA S.r.l., con sede legale in Viale Martiri della Resistenza,1, 61010 Monte Grimano Terme –PU- P.Iva e Cod. Fiscale: 01385190416, nella persona del legale rappresentante Sig. Bollini Bruno Bernard nato a La Ciotat (Francia) – C.F. BLLBNB67R26Z110H

per la stipula del seguente Piano delle Prestazioni da valere per gli anni 2014 e 2015

Premesso

- Che il Centro Salute ERBA VITA S.r.l. è presente sul territorio della ASUR Area Vasta n. 1 con sede nel comune di Monte Grimano Terme – 61010 PU, in viale Martiri della Resistenza 1, ed è in possesso dell'autorizzazione sanitaria nonché dell'accreditamento ai sensi della L.R. n. 20/2000 art. 16, come da Decreto del Dirigente del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 101 DSS del 16/10/2012 per l'erogazione di prestazioni termali, con validità triennale- codice struttura 444444,
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione delle cure termali per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'erogazione di prestazioni termali oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività degli stabilimenti termali privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- che, in particolare, si richiamano le disposizioni delle Delibere di Giunta Regione Marche n. 1065 del 22/09/2014 per quanto riguarda le prestazioni termali nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme;

tutto ciò premesso, tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 di Fano e lo Stabilimento termale, come sopra rappresentati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo Stabilimento Termale attraverso la propria struttura si impegna ad erogare prestazioni termali, in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in



ambito delle altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta 1 e rendicontate ai fini della loro compensazione in ambito regionale, nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, approvato con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Lo stabilimento termale erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

La struttura dovrà osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di Giunta Regionale n. 1064 del 21/09/2004 e s.m.i.;

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo Stabilimento Termale che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente in materia, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni termali (file E);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo stabilimento termale osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo Stabilimento prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di assistenza termale, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro

regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo stabilimento trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014 e 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4

Controlli

I competenti Uffici dell'Area Vasta n. 1 potranno, in ogni momento e senza preavviso, effettuare i controlli sullo Stabilimento Termale ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 sede di Fano riconosce allo stabilimento termale una quota di prestazioni di assistenza termale a carico del Servizio Sanitario regionale sulla base dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 – 2015, recepito dalla DGRM n. 1065 del 22.09.2014, con i tetti di spesa sotto riportati:

- **Per l'anno 2013:** viene riconosciuto l'aggiornamento tariffario per la remunerazione delle prestazioni termali con decorrenza 01/07/2013 e un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 24.099,56 per prestazioni rese a residenti nella Regione Marche e pari a € 53.157,57 per le prestazioni in mobilità attiva, per un budget complessivo per le prestazioni termali erogate sia ai residenti sia a non residenti pari a complessivi € 77.257,13.

Per quanto riguarda gli extrabudget relativi agli anni 2011-2012-2013 si riconosce, altresì, un importo complessivo di € 5.317,79, con chiusura definitiva di ogni rivendicazione in merito e la rinuncia ad ogni contenzioso in essere con Regione Marche e ASUR –AV1.

- **Per gli anni 2014 e 2015:** si stabilisce un tetto annuo per prestazioni di assistenza termale rese a pazienti residenti nella Regione Marche in misura pari a Euro 23.724,03, mentre per le prestazioni erogate in mobilità attiva il valore economico viene fissato in € 48.554,86, con un fatturato complessivo riconoscibile per ciascun singolo anno pari a € 72.278,89.

Le tariffe applicate, sia per le prestazioni agli assistiti residenti nella regione Marche sia agli assistiti non residenti, sono quelle stabilite nell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 di cui all'Intesa espressa, ai sensi dell'art. 4 della L

323/2000, dalla Conferenza Stato Regioni in data 05/12/2013, recepita con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

E' consentita la compensazione nell'ambito del budget tra attività per residenti ed attività in mobilità attiva, secondo quanto previsto nell'allegato B della suddetta DGRM n. 1065/2014 a cui si fa espresso richiamo.

Ulteriori compensazioni per eventuali produzioni di extra budget potranno essere riconosciuti a livello regionale tra gli stabilimenti termali, fino alla concorrenza del tetto di spesa complessivo regionale per gli stessi anni.

Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti da parte dello Stabilimento Termale daranno titolo all'Area Vasta ad ottenere l'emissione di nota di credito, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente.

- **Progettualità anno 2014 legate alla mobilità:** l'Area Vasta n. 1 si riserva di valutare a favore del Centro Salute Erba Vita un ulteriore riconoscimento economico per progettualità legate alla mobilità, relativamente sia ad un eventuale incremento della mobilità attiva sia ad azioni mirate al recupero della mobilità passiva.

Il limite massimo che potrà essere riconosciuto nell'anno 2014 per incrementi di mobilità attiva è stabilito in € 12.000,00.

Il riconoscimento di tale importo è subordinato all'effettiva erogazione di ulteriori prestazioni per non residenti rispetto alla mobilità attiva programmata nel 2014 (€ 48.554,86) documentata attraverso il flusso informativo specifico (File E).

Il limite massimo che potrà essere riconosciuto nell'anno 2014 per azioni di recupero della mobilità passiva è stabilito in € 12.000,00.

Il riconoscimento di tale importo incrementale è subordinato all'effettiva diminuzione della mobilità passiva rispetto al 2013, verificato a seguito delle scadenze legate alla mobilità sanitaria interregionale, di norma fissate nel mese di giugno dell'anno successivo (entro giugno 2015).

Qualora non si riscontrasse una effettiva diminuzione della mobilità passiva si riconoscerà fino ad un massimo del 70% del valore della produzione effettuata per questo progetto.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo Stabilimento Termale si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale redatta secondo il modello allegato alla DGRM n. 1065 del 22/09/2014;



- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate per cittadini residenti nella regione Marche, distinti per singola Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal flusso informativo File E come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione, nella misura di un dodicesimo del tetto di spesa sempre se la struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto.

In caso di ritardato pagamento dal 61° giorno decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore della struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte dello stabilimento termale, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Lo stabilimento termale si impegna alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file E) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, secondo le modalità impartite dal Ministero della Salute.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Lo stabilimento termale è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,



- Lo stabilimento termale raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART.8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa, saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo stabilimento termale, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo stabilimento termale garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo stabilimento termale assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo stabilimento termale medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere allo stabilimento termale e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART.10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura accreditata.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.




La sottoscrizione da parte del Direttore della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.


Il presente accordo deve considerarsi automaticamente adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li

Per l'ASUR – Area Vasta I
Il Direttore di Area Vasta I



Per il Centro Salute ERBA VITA S.r.l.
Il Legale Rappresentante



CENTRO SALUTE ERBA VITA s.r.l.
UNIPERSONALE
Viale dei Martiri della Resistenza, 1
61010 MONTE GRIMANO TERME (PU)
P. IVA 01385190416

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO ALLO STABILIMENTO
TERMALE TERME DI RICCIONE SPA Stabilimento di Petriano DEL PIANO
DI PRESTAZIONI TERMALI PER GLI ANNI 2014 E 2015 – DEFINIZIONE
RAPPORTI ECONOMICI DEFINITIVI ANNO 2013.**

TRA

ASUR – AREA VASTA 1 DI FANO, P.IVA 02175860424 in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

RICCIONE TERME S.p.a., con sede legale in viale Torino, 4/16, 47838 Riccione, P. I.V.A. 02006130401, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Roberta Piccioni, nata a Riccione (RN) il 22/04/1967 – C.F. PCCRRT67D62H274S;

per la stipula del seguente Piano delle Prestazioni da valere per gli anni 2014 e 2015

Premesso

- Che Riccione Terme S.p.a. è presente sul territorio della ASUR Area Vasta n. 1 con la struttura denominata Terme di Raffaello, con sede in Petriano (Pu) Via San Gianni n. 7,
- Che lo stabilimento termale Terme di Raffaello è in possesso dell’autorizzazione sanitaria nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R. n. 20/2000 art. 16, come da Decreto del Dirigente n. 106/AIR/04 del 7/8/2007 per l’erogazione di prestazioni termali, con validità triennale (validità rinnovata con domanda pervenuta alla regione Marche il 5/12/2012)- Codice struttura 110708,
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione delle cure termali per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l’erogazione di prestazioni termali oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività degli stabilimenti termali privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- che, in particolare, si richiamano le disposizioni delle Delibere di Giunta Regione Marche n. 1065 del 22/09/2014 per quanto riguarda le prestazioni termali nel rispetto dell’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme;

RICCIONE TERME SPA
Viale Torino n. 4/16
47838 RICCIONE (RN)
P.IVA 02 006 130 401

tutto ciò premesso, tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 di Fano e lo Stabilimento termale, come sopra rappresentati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo Stabilimento Termale Terme di Raffaello di Riccione Terme S.p.a. attraverso la propria struttura si impegna ad erogare le prestazioni termali (legge n. 323 del 24 ottobre 2000 di “Riordino del settore termale” e DGRM n. 854 del 24/05/2010), in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambito delle altre Aree Vaste le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta 1 e rendicontate ai fini della loro compensazione in ambito regionale, nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, approvato con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Lo stabilimento termale erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

La struttura dovrà osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di Giunta Regionale n. 1064 del 21/09/2004 e s.m.i.;

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo Stabilimento Termale che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente in materia, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni termali (file E);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;

- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo stabilimento termale osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo Stabilimento prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di assistenza termale, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso lo stabilimento trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014 e 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4

Controlli

I competenti Uffici dell'Area Vasta n. 1 potranno, in ogni momento e senza preavviso, effettuare i controlli sullo Stabilimento Termale ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 sede di Fano riconosce allo stabilimento termale una quota di prestazioni di assistenza termale a carico del Servizio Sanitario regionale sulla base dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la

HICCIONE TERME SPA
 Viale Tolino n. 4/16
 47838 RICCIONE (RN)
 C. 47838 IVA n. 02060615006
 C. F. e P. IVA n. 020606130401

Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 – 2015, recepito dalla DGRM n. 1065 del 22.09.2014, con i tetti di spesa sotto riportati.

- **Per l'anno 2013:** viene riconosciuto l'aggiornamento tariffario per la remunerazione delle prestazioni termali con decorrenza 01/07/2013 e un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 227.218,07 per prestazioni rese a residenti nella Regione Marche e pari a € 9.172,44 per le prestazioni in mobilità attiva, per un budget complessivo per le prestazioni termali erogate sia ai residenti sia a non residenti pari a complessivi € 236.390,51.
- **Per gli anni 2014 e 2015:** si stabilisce un tetto annuo per prestazioni di assistenza termale rese a pazienti residenti nella Regione Marche in misura pari a Euro 230.223.67, mentre per le prestazioni erogate in mobilità attiva il valore economico viene fissato in € 6.011,89, con un fatturato complessivo riconoscibile per ciascun singolo anno pari a € 236.235,56

Le tariffe applicate, sia per le prestazioni agli assistiti residenti nella regione Marche sia agli assistiti non residenti, sono quelle stabilite nell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 di cui all'Intesa espressa, ai sensi dell'art. 4 della L. 323/2000, dalla Conferenza Stato Regioni in data 05/12/2013, recepita con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

E' consentita la compensazione nell'ambito del budget tra attività per residenti ed attività in mobilità attiva, secondo quanto previsto nell'allegato B della suddetta DGRM n. 1065/2014 a cui si fa espresso richiamo.

Ulteriori compensazioni per eventuali produzioni di extra budget potranno essere riconosciuti a livello regionale tra gli stabilimenti termali, fino alla concorrenza del tetto di spesa complessivo regionale per gli stessi anni.

Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti da parte dello Stabilimento Termale daranno titolo all'Area Vasta ad ottenere l'emissione di nota di credito, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo Stabilimento Termale si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Lo stabilimento termale è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- Lo stabilimento termale raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART.8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa, saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo stabilimento termale, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo stabilimento termale garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo stabilimento termale assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento

- a) dalla fattura commerciale redatta secondo il modello allegato alla DGRM n. 1065 del 22/09/2014;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate per cittadini residenti nella regione Marche, distinti per singola Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal flusso informativo File E come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione, sempre se la struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore della struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte dello stabilimento termale, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Lo stabilimento termale si impegna alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file E) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, secondo le modalità impartite dal Ministero della Salute.

RICCIONE TERME SPA
 Viale Torino n. 4/16
 47838 RICCIONE (RN)
 C.F.P. IVA 0205106130401

verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo stabilimento termale medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere allo stabilimento termale e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART.10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura accreditata.


La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte del Direttore della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Il presente accordo deve considerarsi automaticamente adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li

Per l'ASUR - Area Vasta 1
Il Direttore di Area Vasta 1



Per Terme di Raffaello
di Riccione Terme S.p.a.

Il Legale Rappresentante





1

ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO ALLO STABILIMENTO TERMAL TERME DI CARIGNANO SRL IN LIQUIDAZIONE DI FANO DEL PIANO DI PRESTAZIONI TERMALI ANNO 2014 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI DEFINITIVI ANNO 2013.

TRA

ASUR – AREA VASTA 1 DI FANO, P.IVA 02175860424 in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

TERME DI CARIGNANO Srl in Liquidazione, di seguito denominato Stabilimento Termale, corrente in Fano, via Bevano 43/45, P.I. 00331770412, in persona del liquidatore della società Dott. Giovacchino Radi, nominato con atto del 25/03/2015,

per la stipula del seguente Piano delle Prestazioni da valere per gli anni 2014 e 2015

Premesso

- che la struttura denominata Terme di Carignano srl in Liquidazione, è presente sul territorio dell’Area Vasta n. 1, con sede in Fano, via Bevano n. 43/45;
- che lo Stabilimento Termale è istituzionalmente accreditato senza prescrizioni con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 46 del 4.06.2013, per l’erogazione di prestazioni termali: terapie inalatorie e sordità rinogena in regime termale – Codice struttura accreditata 110702.
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione delle cure termali per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l’esercizio dell’attività di erogazione di prestazioni termali oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività degli stabilimenti termali accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- che, in particolare, si richiamano le disposizioni delle Delibere di Giunta Regione Marche n. 1065 del 22/09/2014 per quanto riguarda le prestazioni termali nel rispetto dell’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme;
- che con nota del 12/09/2014 le Terme di Carignano s.r.l. di Fano hanno comunicato che lo stabilimento termale; dalla data del 31/07/2014, ha sospeso l’erogazione delle prestazioni, a causa di gravissimi danni provocati dall’erosione del torrente Bevano a seguito degli straordinari eventi atmosferici del 30/07/2015;

- che con nota del 19/05/2015, acquisita al prot. n. 46882 del 08/06/2015, il Dott. Giovacchino Radi, in qualità di Liquidatore della Società Terme di Carignano S.r.l. in Liquidazione, sede in Fano, via Bevano 43/45, ha comunicato la variazione dello stato della Società;

- che con nota del 15/05/2015, acquisita al prot. n. 76648 del 23/09/2015, il Legale rappresentante delle Terme di Carignano s.r.l. in liquidazione ha comunicato che sono tuttora in corso lavori di straordinaria manutenzione e che per tale motivo, l'apertura dello stabilimento termale per la stagione termale 2015 è necessariamente posticipata fino alla data di conclusione dei lavori;

Dato atto

che ad oggi non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in ordine alla ripresa dell'attività di erogazione di prestazioni termali, le parti convengono di regolare con il presente accordo il periodo 01/01/2014 - 31/07/2014 ed i rapporti economici anno 2013.

Per tutto quanto sopra indicato, tra l'ASUR - Area Vasta n. 1 di Fano e lo Stabilimento termale, come sopra rappresentati, relativamente al periodo 01/01/2014 - 31/07/2014 e saldo anno 2013.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo Stabilimento Termale attraverso la propria struttura si impegna ad erogare prestazioni termali (Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 di "Riordino del settore termale" e DGRM 854 del 24/05/2010) in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste, le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta 1 e rendicontate ai fini della loro compensazione in ambito regionale, nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, approvato con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Lo stabilimento termale si impegna ad erogare, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

La struttura dovrà osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di Giunta Regionale n. 1064 del 21/09/2004 e s.m.i.;

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo Stabilimento Termale che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente in materia, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni termali (file E);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo stabilimento termale osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo Stabilimento prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di assistenza termale, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso lo stabilimento trasmetterà, alla stipula del presente accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4

Controlli

I competenti Uffici dell'Area Vasta n. 1 potranno, in ogni momento e senza preavviso, effettuare i controlli sullo Stabilimento Termale ritenuti più opportuni,

sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 sede di Fano riconosce allo stabilimento termale Terme di Carignano una quota di prestazioni di assistenza termale a carico del Servizio Sanitario regionale, sulla base dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 - 2015, recepito dalla DGRM n. 1065 del 22.09.2014, con i tetti di spesa sotto riportati.

- **Per l'anno 2013:** viene riconosciuto l'aggiornamento tariffario per la remunerazione delle prestazioni termali con decorrenza 01/07/2013 e un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 201.399,14 per prestazioni rese a residenti nella Regione Marche e pari a € 18.359,90 per le prestazioni in mobilità attiva, per un budget complessivo per le prestazioni termali erogate sia ai residenti sia a non residenti pari a complessivi € 219.759,05.

- **Per l'anno 2014:** tenuto conto delle comunicazioni del 12/09/2014, le prestazioni oggetto del presente accordo si riferiscono al periodo 01/01/2014 - 31/07/2014, pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che il tetto annuale stabilito con DGRM n. 1065 del 22/09/2014 è pari:

- a € 208.876,47, per prestazioni di assistenza termale rese a pazienti residenti nella Regione Marche;
- a € 18.643,74 per le prestazioni erogate in mobilità attiva, e che, tenuto conto dell'anticipata interruzione dell'attività al 31/07/2014, viene assegnato nel minor importo:
 - pari a € 48.349,30 per prestazioni regolarmente eseguite ai residenti nella Regione Marche;
 - pari a € 7.728,00 per prestazioni regolarmente eseguite ai residenti extraregione.

Le tariffe applicate, sia per le prestazioni agli assistiti residenti nella regione Marche sia agli assistiti non residenti, sono quelle stabilite nell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 di cui all'Intesa espressa, ai sensi dell'art. 4 della L. 323/2000, dalla Conferenza Stato Regioni in data 05/12/2013, recepita con DGRM n. 1065 del 22.09.2014.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

E' consentita la compensazione nell'ambito del budget tra attività per residenti ed attività in mobilità attiva, secondo quanto previsto nell'allegato B della suddetta DGRM n. 1065/2014 a cui si fa espresso richiamo.

Ulteriori compensazioni per eventuali produzioni di extra budget potranno essere riconosciuti a livello regionale tra gli stabilimenti termali, fino alla concorrenza del tetto di spesa complessivo regionale per gli stessi anni.

Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti da parte dello Stabilimento Termale daranno titolo all'Area Vasta ad ottenere l'emissione di nota di credito, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente.

Progettualità anno 2014 legate alla mobilità: l'Area Vasta n. 1 si riserva di valutare a favore delle Terme di Carignano un ulteriore riconoscimento economico per progettualità legate alla mobilità, relativamente sia ad un eventuale incremento della mobilità attiva sia ad azioni mirate al recupero della mobilità passiva.

Il limite massimo che potrà essere riconosciuto nell'anno 2014 per incrementi di mobilità attiva è stabilito in € 3.000,00

Il riconoscimento di tale importo è subordinato all'effettiva erogazione di ulteriori prestazioni per non residenti rispetto alla mobilità attiva programmata nel 2014 (€ 18.643,74) documentata attraverso il flusso informativo specifico (File E).

Il limite massimo che potrà essere riconosciuto nell'anno 2014 per azioni di recupero della mobilità passiva è stabilito in € 2.000,00.

Il riconoscimento di tale importo incrementale è subordinato all'effettiva diminuzione della mobilità passiva rispetto al 2013, verificato a seguito delle scadenze legate alla mobilità sanitaria interregionale, di norma fissate nel mese di giugno dell'anno successivo (entro giugno 2015).

Qualora non si riscontrasse una effettiva diminuzione della mobilità passiva si riconoscerà fino ad un massimo del 70% del valore della produzione effettuata per questo progetto.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo Stabilimento Termale Terme di Carignano si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale redatta secondo il modello allegato alla DGRM n. 1065 del 22/09/2014;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate per cittadini residenti nella regione Marche, distinti per singola Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal flusso informativo File E come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione, nella misura di un dodicesimo del tetto di spesa sempre se la struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte dello stabilimento termale, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Lo stabilimento termale si impegna alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file E) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, secondo le modalità impartite dal Ministero della Salute.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Lo stabilimento termale è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- Lo stabilimento termale raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART. 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa, saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo stabilimento termale, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo stabilimento termale garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo stabilimento termale assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo stabilimento termale medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere allo stabilimento termale e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART.10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura accreditata.


La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte del Direttore della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Il presente accordo deve considerarsi automaticamente adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li

Per l'ASUR - Area Vasta 1
Il Direttore di Area Vasta 1



Per le Terme di Carignano srl in Liquidazione
Il Liquidatore

